

ESTRATTO DALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TUTTA LA CITTA' INSIEME!

Art. 4 Principi

L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e svolge attività con intento politico, sociale e culturale a favore degli associati e di tutti i cittadini.

L'Associazione è composta da persone che possono anche essere aderenti ad altri movimenti, associazioni o comitati.

L'Associazione si ispira ai principi fondamentali e ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'antifascismo e della laicità delle istituzioni;

L'Associazione concepisce l'intento politico come forma di auto educazione e come strumento di partecipazione attiva e di elaborazione collettiva e si ispira al principio costituzionale di solidarietà.

Art. 5 Finalità

Le finalità dell'Associazione sono perseguite mediante la collaborazione, la condivisione, l'ascolto, il rispetto dei diversi saperi e con la rappresentanza istituzionale ed elettorale dei diritti dei cittadini.

In particolare l'Associazione s'impegna a raggiungere i seguenti scopi:

elaborare e produrre progetti politici per il governo del Comune di Venezia, da portare all'attenzione dei competenti organi in sede comunale, regionale, nazionale e internazionale relativamente alle esigenze del territorio.

valorizzare l'ecosistema territoriale tutelandone l'assetto e contrastandone lo sfruttamento, mediante attività mirate alla salvaguardia della sostenibilità ambientale;

contrastare ogni forma di ingiustizia, di violenza, d'intolleranza, di censura, di discriminazione sociale, razziale, religiosa e di genere;

contrastare le marginalità sociali, le situazioni di povertà e di abbandono;

formulare proposte e ricercare soluzioni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Tali scopi, già contenuti nel programma di governo *Agenda Venezia 2020-2030* e promossi durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali 2020 dalla lista civica "Tutta la città insieme!", riguardano specificamente:

la residenzialità;

il governo dell'economia e l'equa redistribuzione delle risorse;

l'organizzazione del lavoro;

il governo del turismo;

la valorizzazione internazionale di Venezia;

il rilancio della Terraferma;

lo sviluppo di progetti in tutti gli ambiti della cultura;

la salvaguardia del patrimonio culturale, storico e artistico di Venezia, città d'acqua e di terraferma;

la salvaguardia dell'ambiente e della laguna;

la lotta all'inquinamento;

l'efficienza dei servizi, la sanità, la scuola, i trasporti;

la sicurezza e la legalità.

Art. 6 Attività

L'associazione mira a raggiungere i propri fini con ogni mezzo idoneo ed in particolare:

promuove la propria attività attraverso tutti i possibili strumenti di informazione e mediatici quali giornali, internet, piattaforme digitali, ecc.;

promuove e organizza studi, dibattiti, mostre, convegni, seminari, manifestazioni pubbliche;

organizza gruppi di lavoro tematici;

prevede l'avvio di appositi punti di incontro per consentire la partecipazione democratica delle cittadine e dei cittadini, attraverso l'insediamento di strutture territoriali denominate CPT (Centri di Partecipazione Territoriale). L'organizzazione operativa di questo strumento innovatore della partecipazione è demandata all'assemblea degli associati;

può decidere la partecipazione alle competizioni elettorali nei vari livelli istituzionali e alle attività amministrative.

Art. 7 Ammissione associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possano aderire all'Associazione tutti i cittadini a partire dai 16 anni di età, con delega genitoriale fino al compimento della maggiore età, che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni in riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di condividere gli scopi dell'associazione, conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nei confronti di tale deliberazione è ammesso presentare ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno diritto di:

votare in assemblea per eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

esaminare i libri sociali;

essere informati anche mediante comunicazioni telematiche sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno il dovere di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno;

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione mediante espressa comunicazione scritta o via e.mail.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Il mancato pagamento ingiustificato della quota associativa comporta l'automatica decadenza dell'associato.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Collegio dei Provirvi, e successiva ratifica da parte dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea degli associati

il Presidente

il Consiglio direttivo

il Collegio dei Provirvi

Art. 11 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi ed in regola col versamento della quota associativa.

Ciascun associato dispone di un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione per verificare le attività svolte nell'esercizio precedente, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o via e.mail agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche su proposta della maggioranza del Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

(firma per accettazione del richiedente o di chi detiene la potestà genitoriale)